



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 11 ottobre 2022  
(OR. en)

12621/22

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2022/0256 (NLE)**

---

---

**PECHE 335  
UD 186**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:           REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE)  
2020/1706 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di  
contingenti tariffari autonomi dell'UE per taluni prodotti della pesca per il  
periodo 2021-2023

---

# REGOLAMENTO (UE) 2022/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica il regolamento (UE) 2020/1706 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'UE per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per approvvigionarsi di determinati prodotti della pesca l'Unione dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. Negli ultimi decenni la sua dipendenza dalle importazioni è aumentata sempre di più per coprire il consumo di prodotti della pesca. Al fine di non mettere a repentaglio la produzione di tali prodotti nell'Unione e garantire un approvvigionamento adeguato all'industria della trasformazione dell'Unione, è opportuno sospendere o ridurre i dazi all'importazione per una serie di prodotti della pesca nell'ambito di contingenti tariffari di volume congruo.
- (2) Il regolamento (UE) 2020/1706 del Consiglio<sup>1</sup> dispone l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023. Per ciascun contingente tariffario sono stati stabiliti volumi congrui onde garantire un approvvigionamento adeguato all'industria della trasformazione dell'Unione per tale periodo.
- (3) Il 19 luglio 2021 il regolamento (UE) 2020/1706 è stato modificato dal regolamento (UE) 2021/1203 del Consiglio<sup>2</sup>, con l'aggiunta, fra l'altro, di nuovi contingenti validi fino al 31 ottobre 2022, a seguito della scadenza dei protocolli bilaterali con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia che prevedono contingenti per taluni pesci e prodotti della pesca.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2020/1706 del Consiglio, del 13 novembre 2020, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'UE per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021- 2023 (GU L 385 del 17.11.2020, pag. 3).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2021/1203 del Consiglio, del 19 luglio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2020/1706 per quanto riguarda l'inclusione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca (GU L 261 del 22.7.2021, pag. 1).

- (4) Tuttavia, i negoziati relativi ai nuovi protocolli aggiuntivi con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia che prevedono contingenti per taluni pesci e prodotti della pesca non si concluderanno prima del 31 ottobre 2022.
- (5) È pertanto necessario stabilire nuovi contingenti validi fino allo scadere dell'applicazione del regolamento (UE) 2020/1706.
- (6) Per motivi di urgenza, al fine di evitare la penuria di prodotti della pesca esenti da dazi destinati alla trasformazione nell'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (UE) 2020/1706 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

## ALLEGATO

Nella tabella dell'allegato del regolamento (UE) 2020/1706 sono aggiunte le voci seguenti:

N. d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Descrizione	Quantitativo annuale del contingente (t) <sup>1</sup>	Dazio contingente	Periodo contingente
09.2509	ex 1604 12 91	13	Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia, destinate alla trasformazione	17 500 (peso netto sgocciolato)	0 %	1.11.2022-31.12.2023
		93				
	ex 1604 12 99	16				
		17				
09.2510	ex 0303 51 00	10	Aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), congelate, destinate alla trasformazione <sup>2</sup>	11 670	0 %	1.11.2022-31.12.2023
		20				

<sup>1</sup> Espresso in peso netto, salvo altrimenti specificato.

<sup>2</sup> Dal 15 febbraio al 15 giugno il beneficio del contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica.

N. d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Descrizione	Quantitativo annuale del contingente (t) <sup>1</sup>	Dazio contingentale	Periodo contingentale
09.2512			Pesci congelati, destinati alla trasformazione	3 850	0 %	1.11.2022–31.12.2023
	0303 55 30	10	Sugarelli inca o del Pacifico ( <i>Trachurus murphyi</i> )			
	ex 0303 55 90	95	Altri pesci delle specie <i>Trachurus</i> spp., esclusi <i>Trachurus trachurus</i> , <i>Trachurus murphyi</i> e i suri ( <i>Caranx trachurus</i> )			
	0303 56 00	10	Cobia ( <i>Rachycentron canadum</i> )			
	0303 69 90	10	Altri pesci			
	0303 89 90	11				
		21				
		30				
		91				
	0303 82 00	10	Razze ( <i>Rajidae</i> )			
0303 89 55	10	Orate ( <i>Sparus aurata</i> )				

N. d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Descrizione	Quantitativo annuale del contingente (t) <sup>1</sup>	Dazio contingentale	Periodo contingentale
09.2513	0304 86 00	20	Filetti di aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), congelati, destinati alla trasformazione	29 170	0 %	1.11.2022–31.12.2023
	ex 0304 99 23	10 20	Lati di aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), congelati, destinati alla trasformazione <sup>1</sup>			
09.2514	0304 49 50	10	Filetti di scorfani ( <i>Sebastes</i> spp.), freschi o refrigerati, destinati alla trasformazione	1 520	0 %	1.11.2022–31.12.2023

---

<sup>1</sup> Dal 15 febbraio al 15 giugno il beneficio del contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica.